

Civile Ord. Sez. U Num. 27847 Anno 2019

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 30/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso 29582-2018 proposto da:

COMUNE DI MACERATA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VAGNUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CARASSAI;

- ricorrente -

contro

NUOVA VIA TRENTO S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 30, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PUCCI, rappresentata e difesa dagli avvocati UBALDO PERFETTI e TINA MARIA FUSARI;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente presso il COLLEGIO ARBITRALE di MACERATA.



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso e dichiarino la giurisdizione del collegio arbitrale.

Rilevato:

1. che Nuova Via Trento S.p.A. promuoveva procedimento arbitrale per sentire dichiarare la responsabilità del Comune di Macerata per l'inadempimento agli obblighi da questo assunti con le convenzioni n. 3131/2002 e n. 1804/2004, le quali prevedevano la <<messa a disposizione>> di aree private per la costruzione di una <<bretella>> stradale, oltreché il rilascio di un immobile denominato <<ex VAM>> sul quale realizzare importanti interventi edilizi, con avversaria condanna al ristoro dei danni tutti;

2. che il Comune di Macerata proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la stessa fosse da dichiararsi a favore del giudice amministrativo, osservando come le rammentate convenzioni fossero state concluse nella vigenza dell'art. 6 l. 21 luglio 2000 n. 205; e, che, l'art. 6 l. n. 205 cit., consentiva di devolvere in arbitrato, con riguardo alle materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, soltanto le controversie concernenti diritti soggettivi aventi ad oggetto <<procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture>>, non quelle aventi ad oggetto le convenzioni all'esame; e, in subordine, ad ogni modo, secondo il Comune di Macerata, che era stata devoluta agli arbitri la cognizione, non di diritti soggettivi, bensì di interessi legittimi;

3. che Nuova Via Trento S.p.A. resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del regolamento e comunque la sua infondatezza;



4. che la Procura Generale concludeva, per iscritto, nel senso della affermazione della giurisdizione del collegio arbitrale;
5. che entrambe le parti private depositavano memoria.

Considerato:

1. che le eccezioni di inammissibilità del regolamento, formulate dalla resistente, debbono essere disattese; e, questo, sia perché il provvedimento del collegio arbitrale di nomina del CTU non comporta alcuna decisione di merito della controversia che ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.c. possa dirsi preclusiva del ricorso (Cass. sez. un. n. 489 del 2019); sia perché il Comune ricorrente, come doveva, davanti al collegio arbitrale, aveva *in limine* contestato la giurisdizione;

2. che il regolamento è infondato, dovendosi a riguardo rammentare come di recente queste Sezioni Unite abbiano avuto occasione di tornare sul rapporto tra arbitro e giudice amministrativo, evidenziando come sia ormai acquisito che questo sia un rapporto tra le differenti giurisdizioni ordinaria e speciale (Cass. sez. un. n. 14649 del 2017); ammettendosi, quindi, in quel caso, la possibilità di un conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo (Cass. sez. un. n. 1251 del 2019); e, quindi, con definitivo abbandono del precedente contrario orientamento, che ravvisava invece una questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia, con le conseguenti implicazioni (v. per es., Cass. sez. un. n. 17205 del 2003, in tema di regolamento preventivo);

3. che, da quelle Sezioni Unite, è stato ulteriormente chiarito che l'art. 6, comma 2, l. n. 205 cit., replicato in senso generale dall'art. 12 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, rinveniva la sua *ratio* in quella di evitare la perdita della possibilità di devolvere alla giurisdizione ordinaria degli arbitri liti concernenti diritti soggettivi, quando le stesse fossero state attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;



4. che per questa ragione, in coerenza, è stato affermato che l'impugnazione del lodo deve essere proposta davanti alla corte d'appello che, come gli arbitri, appartiene allo stesso plesso della giurisdizione ordinaria alla quale è attribuito il potere di decidere in materia di diritti soggettivi, essendo pertanto ininfluyente che si verta in materie riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, soluzione del resto rafforzata dal richiamo all'art. 806 ss. c.p.c. contenuto nell'art. 12 d.lgs. n. 104 cit., aggiunto soltanto in un secondo tempo (Cass. sez. un. n. 16887 del 2013);

5. che, per quanto sopra esposto, come anche osservato dal Pubblico Ministero, essendo quella dedotta una questione di giurisdizione, deve essere applicato, in forza dell'art. 5 c.p.c., il sopravvenuto art. 12 d.lgs. n. 104 cit., che generalizza la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le controversie concernenti diritti soggettivi *ex lege* devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;

6. che il carattere di novità del ricordato intervento di queste Sezioni Unite, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione degli arbitri; compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019

Il Presidente



REPROGRAFICO IN CANCELLERIA